Repert. n. 678/2016 del 01/12/2015

Registrato il: 05/12/2016 n.4059/2016 importo 200,00

N. R.G. 773/2015



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Trieste

SEZIONE PRIMA CIVILE

La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Vincenzo Colarieti

Presidente

Manila Salva'

Consigliere

Francesca Mulloni

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 773 del ruolo 2015 avente ad oggetto: appello l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Trieste n. rep. 1943/15 di data 3-11-2015 e depositata in data 4-11-2015 in punto riconoscimento della protezione internazionale

FRA

Repert. n. 678/2016² del 01/12/2015

Registrato il: 05/12/2016 n.4059/2016 importo 200,000

quanti- quantitating qualificative aportantitude distribution

(elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. DORA ZAPPIA (dell'avv. dell'avv. dell'avv. dell'avv. della quale è assistito e difeso per procura di data 5-2-2015 a margine del ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 13-2-2015.

Ammesso al beneficio ex art. 74 D.P.R. n. 115/2002

APPELLANTE

E

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia domiciliato in indirizzo telematico presso l'Avvocatura dello Stato dalla quale è difeso ex lege

APPELLATO

intervento del PG, nella persona del dott.ssa Paola Cameran, la quale con nota depositata in 16-6-2016 così definitivamente data ha <<Confermarsi il diniego dello status di rifugiato subordinate delle domande di protezione sussidiaria ovvero umanitaria>>.



RG n. 773/2015

Repert. n. 678/2016³ del 01/12/20156

Registrato il: 05/12/2016 n.4059/2016 importo 200,000

Causa trattenuta per la decisione all'udienza di data 21-6-2016 e decisa nella camera di consiglio di data 8-11-2016 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l'appellante <<Voqlia Codesta Corte accogliere l'appello la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere lo rifugiato status di al Siq.

In via subordinata

Voglia Codesta Corte accogliere l'appello la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione sussidiaria al Sig. **MINIMAD SUMMINE** alias **MINIM** CAMPA

In via ulteriormente subordinata

CHANNED CHANNER alias **Sulve Citi**

Voglia Codesta Corte accogliere l'appello la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione umanitaria **AMMAN AMPION** alias **ANNI A**MMAN

In via istruttoria;

Repert. n. 678/2016⁴ del 01/12/2015

Registrato il: 05/12/2016 n.4059/2016 importo 200,00

si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori allegati e richiesti nel ricorso introduttivo e per i documenti prodotti in particolare voglia Codesto Ill.ma Corte d'Appello disporre l'audizione della appellante Si deposita:

- 1. Ordinanza del Tribunale di Trieste dd. 3.11.2015;
- 2. richiesta ammissione a patrocinio a spese dello Stato.

Con più ampia riserva istruttoria e di merito.

Spese, diritti e onorari rifusi>>

Per l'appellato MINISTERO DELL'INTERNO: << Rigettare l'appello e per l'effetto confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste, nel giudizio avente n. r. g. 479/2015 resa in data 3-11-2015.

Spese diritti e onorari integralmente rifusi.>>

RAGIONI IN FATTO

Sentito dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale in data 21-1-2015, il richiedente narrava delle persecuzioni subite ad opera di un gruppo estremista sunnita che lo



Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20ad6fcb48e11eee2f409d4a057ee8ac - Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef0101056

Sentenza n. 756/2016 pubbl. il 01/12/2016 RG n. 773/2015 Repert. n. 678/2016 del 01/12/2016

Registrato il: 05/12/2016 n.4059/2016 importo 200,000

aveva preso di mira dopo aver ascoltato una sua predica in qualità di studente in teologia sciita. Aggiungeva che quello stesso gruppo di matrice terrorista aveva ucciso suo padre, rappresentando la gravità ed attualità del rappresaglie pericolo quanto esposto alle estremisti sunniti, consapevoli della propria impunità per la connivenza o disinteresse dell'autorità civile. Con delibera adottata all'esito dell'ascolto, l'organo la domanda del richiedente ritenendo inverosimile che uno studente si mettesse a

amministrativo respingeva la domanda del richiedente ritenendo inverosimile che uno studente si mettesse a parlare male del Profeta sapendo di essere ascoltato da tutto il vicinato.

Con ricorso ex art 35 del D.lvo. n. 25 del 2008 depositato in data 13-2-2015,

Trieste - la decisione della Commissione Territoriale di Gorizia notificata in data 26-1-2015. A sostegno della domanda di protezione ripercorreva la propria vicenda personale evidenziando, da un lato, di non aver mai detto di aver parlato male del profeta, bensì di quello che sarebbe stato il successore di Maometto secondo la credenza sunnita. Ricordava la notorietà e la forza, nella regione di sua provenienza, della setta estremista



Repert. n. 678/2016 del 01/12/2015

Registrato il: 05/12/2016 n.4059/2016 importo 200,00

che lo aveva seriamente minacciato, i cui adepti erano giunti al punto di uccidere suo padre, indispettiti per non aver potuto trovare la vittima prescelta. Illustrava materia desumendone normativa in il diritto la il riconoscimento della protezione ottenere internazionale per il motivo religioso di persecuzione, in subordine la protezione sussidiaria per il grave pericolo, in caso di rimpatrio, di essere sottoposto alle violenze del gruppo estremista e più in generale delle sette integraliste sunnite, in estremo subordine l'esistenza dei presupposti rappresentava per la concessione soggiorno del permesso di motivi umanitari.

Con comparsa di data 24-4-2015, si costituiva il Presidente della Commissione Territoriale di Gorizia contestando le censure mosse al suo provvedimento e ribadendo la correttezza delle ragioni in fatto e in diritto poste a sostegno della decisione.

Il Tribunale, riservata la decisione alla prima udienza di data 22-10-2015, con ordinanza ex art 702 ter, depositata in data 4-11-2015, respingeva la domanda del ricorrente ritenendolo immeritevole di qualsiasi forma di protezione internazionale a fronte dell'inverosimiglianza



Repert. n. 678/2016⁷ del 01/12/201⁸

Registrato il: 05/12/2016 n.4059/2016 importo 200,000

del racconto, contraddittorio e confuso al suo interno, tanto da lasciare in dubbio il reale coinvolgimento del richiedente protezione nelle lotte fra fazioni religiose, non confortato dal certificato di morte del padre che riportava diverse generalità rispetto al figlio.

addebitava al motivi di gravame Tribunale l'assertività della motivazione, incentrata sulla sola analisi critica del racconto del richiedente protezione, non estesa alle condizioni generali del Paese provenienza, afflitto da una forte conflittualità fra i estremisti sunniti е sciiti. Inoltre il della prova perché il nome del padre del richiedente è lo stesso nel certificato di nascita del figlio ed in quello di morte del genitore. Sottolineava nell'acquisizione della prova da parte richiedente protezione, particolarmente diligente produzione mediante di documentazione la nulla per dal Tribunale. Infine, esaminata addebitava alla



Repert. n. 678/20168 del 01/12/2015

Registrato il: 05/12/2016 n.4059/2016 importo 200,000

motivazione dell'ordinanza l'omesso approfondimento di fonti d'informazione nazionale e internazionale, dalle quali potevano evincersi situazioni di pericolo per i civili in tutto il territorio del Pakistan per molteplici ragioni d'incapacità dello Stato di proteggere i normali cittadini.

Con comparsa depositata in data 8-2-2016, si costituiva il Ministero dell'Interno chiedendo l'integrale conferma dell'ordinanza impugnata, al pari del PG intervenuto in giudizio con nota depositata in data 23-2-2016.

La causa era decisa nell'odierna camera di consiglio sulle conclusioni prese dalle parti all'udienza di data 21-6-2016.

RAGIONI IN DIRITTO

L'appello contiene critiche parzialmente condivisibili e merita accoglimento per quanto di ragione. L'approccio prova da parte del Tribunale non risponde collaborazione nella ricerca requisiti di dei rilevanti per dare una risposta alla domanda di protezione rivolta dallo straniero.

La vicenda personale dell'appellante è centrale rispetto alla predetta indagine che non può essere condotta attraverso i normali canoni della prova processuale, come



Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20ad6fcb48e11eee2f409d4a057ee8ac - Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef010105i

Sentenza n. 756/2016 pubbl. il 01/12/2016 RG n. 773/2015 Repert. n. 678/2016 del 01/12/2015

Registrato il: 05/12/2016 n.4059/2016 importo 200,000

nell'ordinanza impugnata, ma deve essere indirizzato, il profilo soggettivo, alla valutazione degli sforzi compiuti dal richiedete per provare la narrazione; mentre, sotto il profilo oggettivo, alla ricerca delle fonti, dalle quali evincere la situazione sociale se dell'area del Paese da cui proviene l'asilante giustifichi un giudizio di verosimiglianza del narrato e serietà attualità del pericolo е paventato richiedente protezione.

Sotto il profilo soggettivo va dato atto che il racconto fornito alla Commissione dal richiedente protezione non è del tutto coerente, ma per alcuni aspetti, rilevanti ai fini del decidere, trova riscontro obbiettivo diretto in alcuni documenti prodotti in originale ed indiretto nella situazione generale dell'area di provenienza come descritta nel rapporto COI depositato

Di vero non è credibile che l'apparato dirigenziale della madrassa tollerasse la diffusione non solo all'esterno, ma anche all'interno della moschea, della predica di un giovane studente caratterizzata da toni accessi contro la fazione rivale, sapendo della diffusività dell'ascolto di tesi estremiste. La propalazione della predica all'esterno è una narrazione stereotipa comune a molti



Repert. n. 678/2016 del 01/12/2015

Registrato il: 05/12/2016 n.4059/2016 importo 200,000

richiedenti protezione. Sicchè nel suo insieme non è consente il riconoscimento della credibile non persecuzione connotata da motivi religiosi. Però, caso in esame, vi sono concreti elementi di fatto che riconoscere al richiedente la protezione inducono a sussidiaria per il pericolo attuale di grave danno alla rientro in Pakistan. di suo Corte, mutando premettere che questa un precedente indirizzo a partire dalle decisioni prese dal gennaio 2016, non ritiene che tutto il Pakistan sia pericoloso per qualsiasi civile che si trovi su quel territorio nazionale. In particolare il Punjab, da dove proviene l'appellante, una delle regioni più tranquille dell'intero Paese, tuttavia soffre di alcune criticità sociali che espongo non tutti i cittadini, ma solo quelli coinvolti nel conflitto, in qualche modo non generalizzato, ma presente anche nel Punjab, fra diverse sette integraliste sciite е quelle sunnite, alcune delle seconde, a loro volta, in contesa reciproca. Vi è la prova documentale dell'iscrizione e frequentazione della madrassa di ispirazione scita, dalla quale può desumersi la forte vocazione religiosa del condizione di radicalismo richiedente aspirante imam,



Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20ad6fcb48e11eee2f409d4a057ee8ac - Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef010105

Sentenza n. 756/2016 pubbl. il 01/12/2016 RG n. 773/2015 Repert. n. 678/2016 del 01/12/2016

Registrato il: 05/12/2016 n.4059/2016 importo 200,000

religioso che veste ed individualizza il rapporto fra cittadino e il conflitto armato fra religiose al quale l'autorità statale non sa fornire adequata protezione, a differenza della maggioranza della i radicalismi popolazione che tollera armoniosamente nel rispetto della diversa religione. Sull'attualità violenza del la conflitto е fra opposti integralismi religiosi vi è ampia ed articolata descrizione nell'accurato rapporto COI in atti. sufficientemente documentata circostanza la morte violenta del padre (con lo stesso cognome del figlio), evento che non dimostra il movente dell'omicidio, supporta l'ipotesi di un qualche coinvolgimento attivo dell'appellante nella lotta religiosa, ben maggiore dell'inverosimile predica ascoltata all'esterno. Ma anche ipotizzando il diretto coinvolgimento, la sola condizione imam di della minoranza sciita espone l'appellante alle violenze degli integralisti sunniti, molto operativi proprio nel distretto di Gurjat. Il concreto e fondato pericolo del civile, coinvolto in interreligiose, di subire un danno grave persona, in assenza di rimedi che l'autorità pubblica è adottare, giustifica la concessione della incapace di



Sentenza n. 756/2016 pubbl. il 01/12/2015

RG n. 773/2015

Repert. n. 678/2016 del 01/12/2015

Registrato il: 05/12/2016 n.4059/2016 importo 200,000

protezione sussidiaria ex art 14 lett. c) D. Lgs. n. 251/2007.

Non luogo a provvedere sulle spese perché l'appellato soccombente dovrebbe essere condannato, ex art 133 comma D.P.R. n. 115/2002 e succ. mod., a rimborsare se stesso. Le spese in favore del difensore dell'appellante sono liquidate con separato decreto.

P.O.M.

Definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste 1943/15 promossa da nei confronti del Ministero del'Interno e della Commissione Territoriale per il Riconoscimento Protezione Internazionale di Gorizia, ogni istanza eccezione deduzione disattesa così decide:

- 1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art 702 ter c.p.c. del Tribunale di Trieste n. rep. 1943/15 che, per l'effetto così riforma:
- 2) riconosce al richiedente

nato in PAKISTAN il 26-12-1993,

C.F. di protezione



Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20ad6fcb48e11eee2f409d4a057ee8ac - Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef0101056

Sentenza n. 756/2016 pubbl. il 01/12/2016 RG n. 773/2015 Repert. n. 678/2016 del 01/12/2015 Registrato il: 05/12/2016 n.4059/2016 importo 200,00

sussidiaria ai sensi dell'art. 2 lett. h) e 1 lett. c) d.lgs. 251/2007;

- 3) non luogo a provvedere sulle spese di giudizio;
- 4) rimette a separato decreto la liquidazione delle spese ex art 82 e 83 del D.P.R. n. 115/2002 e succ. mod.

Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte d'Appello di Trieste in data 8-11-2016.

Il Pres. est.
Vincenzo Colarieti

